



LEGGE 13 novembre 1987 n. 137 (pubblicata il 24 novembre 1987)

**Misure per il contenimento del costo del lavoro.**

**Noi Capitani Reggenti**

**la Serenissima Repubblica di San Marino**

*Promulghiamo e mandiamo a pubblicare la seguente legge approvata dal Consiglio Grande e Generale nella seduta del 13 novembre 1987.*

**Art. 1**

A favore delle imprese industriali nel settore tessile e dell'abbigliamento si applica uno sgravio contributivo, nella misura di:

- tre punti per tutti i dipendenti di sesso femminile occupati nella produzione;
- un punto per tutti i dipendenti di sesso femminile occupati nella amministrazione o nella commercializzazione.

**Art. 2**

Al fine di sostenere l'occupazione attraverso l'assunzione di personale a tempo parziale, tutte le aziende industriali ed artigianali beneficiano di uno sgravio contributivo di due punti per ogni dipendente assunto, dopo l'entrata in vigore della presente legge, con contratto a tempo parziale (part-time).

**Art. 3**

Gli sgravi contributivi di cui all'art. 1 e all'art. 2 non sono cumulabili e vengono effettuati mediante la riduzione dei contributi dovuti dal datore di lavoro all'Istituto per la Sicurezza Sociale.

A tale scopo i datori di lavoro per poter usufruire dei benefici di cui ai precedenti artt. 1 e 2 sono tenuti a presentare domanda all'Istituto per la Sicurezza Sociale ed in copia al Dicastero del Lavoro nella quale si dovrà:

- 1) calcolare sul libro paga i contributi per intero;
- 2) evidenziare, a parte, sulla denuncia riepilogativa, gli importi di sgravio da detrarre dal totale dei contributi dovuti e distinti secondo le norme di cui ai precedenti artt. 1 e 2.

Predisporre inoltre una documentazione contenente:

a) copia del nulla-osta dell'Ufficio di Collocamento per l'assunzione dei lavoratori con contratto a tempo parziale (part-time);

b) elenco delle lavoratrici ammesse al beneficio nel quale siano indicati le qualifiche ed il reparto di attività, vistato dall'Ufficio del Lavoro.

#### **Art. 4**

Agli oneri finanziari derivanti dal presente provvedimento, valutabili in 300.000.000 annui si provvede mediante imputazione sul Cap. 7-8153 "Fondo speciale per interventi sull'occupazione" del bilancio per gli anni 1988-1989-1990.

#### **Art. 5**

Dai benefici di cui agli artt. 1 e 2 decadono i datori di lavoro che abbiano effettuato riduzione di personale dall'entrata in vigore della presente legge e le aziende che effettueranno riduzione di personale durante i tre anni della sua durata.

#### **Art. 6**

I benefici della presente legge decorreranno dal 1° gennaio 1988 e cesseranno il 31 dicembre 1990.

#### **Art. 7**

La presente legge entra in vigore il 15° giorno dopo la sua legale pubblicazione.

**Data dalla Nostra Residenza, addì 18 novembre 1987/1687 d.F.R.**

I CAPITANI REGGENTI

Gian Franco Terenzi - Rossano Zafferani

IL SEGRETARIO DI STATO

PER GLI AFFARI INTERNI

Alvaro Selva